



Consiglio regionale della Calabria

**AREA FUNZIONALE GESTIONE
SERVIZIO TECNICO**

CHIARIMENTO N. 2

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO “CON_REG_CAL” DELLA POTENZA DI 301 KWP DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DEL COMPLESSO EDILIZIO SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA IN REGGIO CALABRIA

In riferimento alla procedura in oggetto, sono pervenute richieste di chiarimento in ordine alla possibilità del ricorso all’istituto dell’avvalimento.

In merito si precisa quanto segue:

L’istituto dell’avvalimento del requisito relativo all’attestazione SOA è ammesso, ex art. 49 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006).

Trattandosi, in questa fase, di una semplice indagine di mercato al fine di individuare gli Operatori economici qualificati da invitare alla successiva procedura di gara vera e propria (procedura negoziata), la documentazione relativa all’avvalimento da produrre potrà essere limitata a quella prevista dall’art. 49 c. 2 lett. a), b), c), d), e), g) del D.Lgs 163/2006, nonché l’attestazione eventualmente posseduta dal Concorrente e l’attestazione posseduta dall’Impresa ausiliaria, nei modi di legge. Ovviamente, nella successiva fase, dovrà essere prodotta, da parte dell’Operatore economico invitato, tutta la documentazione di cui al sopracitato art. 49 del D.Lgs 163/2006.

Per quanto riguarda l’avvalimento della certificazione UNI ISO 9001:2008 richiesta dall’avviso pubblico, si significa quanto segue:

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la determinazione n. 2 dell’1 agosto 2012 ha precisato che "Sono emerse in giurisprudenza opinioni contrastanti sull’ammissibilità del ricorso all’avvalimento per quanto concerne la certificazione di qualità. Sul punto, si ritiene di confermare la posizione già espressa dall’Autorità nel senso dell’inammissibilità del ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità" riconoscendo ad essa la natura di requisito soggettivo e non tecnico-organizzativo.

Di opposto avviso, il Consiglio di Stato, sezione quinta, che con la sentenza del 23 ottobre 2012, n. 5408 ha, in sintesi, affermato che tutti i requisiti di capacità tecnico, economica e professionale rientrano nella categoria dei requisiti che possono essere oggetto di avvalimento e quand’anche, poi, la “certificazione di qualità” riguardasse una qualità soggettiva dell’impresa, ugualmente potrebbe essere oggetto di avvalimento, rientrando tra i requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale strumento, attesa la sua portata generale.

Peraltro, precisano i Giudici, un'interpretazione restrittiva delle disposizioni in materia di avvalimento si porrebbe in contraddizione con la finalità dell'istituto di incentivare la concorrenza, agevolando l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti.

Alla luce di quanto sopra, gli Operatori economici interessati potranno trarre le debite deduzioni circa l'ammissibilità o meno alla partecipazione alla procedura di che trattasi mediante il ricorso dell'istituto dell'avvalimento anche per il requisito relativo alla qualità.

Reggio Calabria 14/12/2012

IL DIRIGENTE

Ing. Vincenzo Romeo